

GLI OSPITI DEL DESK VOCE AGLI ESPERTI



20
21

FEBBRAIO

ITCA 
ITALIAN TRADE AGENCY

Il presente documento è stato elaborato dall'Agenzia ICE - Help Desk Brexit Londra

**Contenuti a cura del Dott. Michele Ammirati
coordinamento Help Desk Brexit**

Layout grafico e impaginazione

Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy | Vincenzo Lioi & Irene Caterina Luca

Nucleo Grafica

© Katarzyna Białasiewicz, Daniil Peshkov | www.123rf.com

IMPLICAZIONI FISCALI PER CONTROLLANTI E CONTROLLATE UK-UE POST-BREXIT

PRESENTAZIONE

La rubrica “Gli ospiti del Desk” vuole offrire ai lettori e agli utenti di Agenzia ICE delle ulteriori letture inerenti ai temi della Brexit.

L'appuntamento di questo venerdì è a cura del Dott. Michele Ammirati.

Laureato in Economia in Italia, si è specializzato nel Regno Unito conseguendo un master in Management e Contabilità.

Dal 2015 è socio della WellTax Limited, in cui riveste il ruolo di Business Director.

Il Dott. Ammirati, commercialista e Tax Advisor in UK, è un professionista esperto dei temi della tassazione in UK nonché dei processi di internazionalizzazione delle aziende italiane verso la Gran Bretagna.

È consulente e responsabile delle politiche antiriciclaggio (AML), iscritto all'Albo dei Chartered Manager Accountant in UK e membro della Camera di Commercio italiana in UK.

INTRODUZIONE

Il periodo di transizione per la Brexit si è concluso il 31 dicembre 2020 e, sebbene la maggior parte delle imprese si concentrino sui potenziali cambiamenti nei dazi commerciali e nei requisiti di importazione ed esportazione, vale la pena sottolineare i sottili cambiamenti nell'esenzione dall'audit per le esistenti società sussidiarie/controllate appartenenti ai gruppi facenti parte dello Spazio Economico Europeo (SEE) e alla definizione di gruppo non idoneo all'esenzione. Questo manuale serve anche a ricordare tempestivamente le circostanze in cui le piccole imprese non possono beneficiare dell'esenzione alla Revisione di Bilancio (audit), in particolare quando fanno parte di un gruppo.

REQUISITI PER UN AUDIT

Dopo il 31 dicembre 2020, le disposizioni dettate dalla [Companies Act 2006 \(CA 2006\)](#), secondo cui i bilanci annuali di esercizio di una società devono essere revisionati salvo eventuali esenzioni, sono state modificate. Prima della fine del periodo di transizione esistevano quattro scenari possibili in cui le società potevano essere esonerate dalla procedura di revisione contabile:

- azienda inattiva/dormiente (*Dormant company*);
- azienda di piccole dimensioni (*Small/Micro Company*);
- gruppo internazionale di aziende di piccole dimensioni;
- filiale di qualsiasi dimensione in un gruppo del Regno Unito o in UE con l'azienda controllante che funge da garante.

Questi scenari persistono ancora con eccezione, però, dell'esenzione per le filiali che è cambiata in termini di requisiti a seguito della Brexit.

Queste condizioni e requisiti per l'esenzione dall'audit (Revisione di bilancio) dovrebbero essere attentamente considerati prima di accedere e di formulare le apposite pratiche.

E' opportuno sottolineare che i membri di una società possono esercitare l'opzione, ai sensi dell'articolo [476 della CA 2006](#), di richiedere alla società stessa di avere un audit quando detengono almeno il 10% del valore nominale del capitale sociale (o almeno il 10% in numero dei membri in cui non vi è capitale sociale). Occorre poi fare particolarmente attenzione allo statuto societario o altri documenti di disciplina, i quali potrebbero contenere disposizioni specifiche che richiedono un audit.

Tabella 1: I limiti per le aziende/gruppi di piccole dimensioni

Criteria		Piccole dimensioni
Fatturato (ripartito proporzionalmente per periodi diversi dai 12 mesi)	Netto	Non più di £10.2 mln
	Lordo	Non più di £12.2 mln
Totale Stato Patrimoniale (l'ammontare degli importi indicato nelle attività dello Stato Patrimoniale)	Netto	Non più di £5.1 mln
	Lordo	Non più di £6.1 mln
Numero di dipendenti (media del periodo di riferimento)		Non più di 50

Netto = secondo il bilancio consolidato

Lordo = sommando i conti individuali prima di eliminare le transazioni e i saldi infragruppo

NOTE

- 1) Fanno parte dello SEE anche l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.
- 2) Il mercato AIM (Alternative Investment Market) non è un mercato regolamentato (il registro dell'ESMA - European Securities and Markets Authority può essere utilizzato per identificare i mercati regolamentati).

GRUPPO PRESENTE IN REGNO UNITO O UE CON GARANZIA DALL'AZIENDA "CONTROLLANTE" (PARENT)

Dal 1° ottobre 2012 fino al 31 Dicembre 2020, quando una società era essa stessa una società controllata e la sua controllante era stabilita, ai sensi del diritto, in uno Stato del Regno Unito o dell'UE, era possibile ottenere l'esenzione dall'audit tramite una garanzia dell'azienda detentrica delle azioni (controllante), i cui requisiti sono delineati nella sezione 479A della CA 2006. Sussistevano un gran numero di requisiti da soddisfare per richiedere questa esenzione dall'audit, incluso l'obbligo di presentare i conti consolidati della controllante sottoposti a revisione presso *Companies House*.

AVVENTO DELLA BREXIT: I CAMBIAMENTI

Per i periodi contabili che hanno avuto inizio al giorno di uscita (definito alle 23:00 del 31 dicembre 2020) o successivamente ad esso, l'esenzione riferita alle filiali e' disponibile solo per le società controllate (figlie) presenti sul territorio del Regno Unito quando la società controllante (madre) sia anch'essa sul territorio del Regno Unito. Quindi, nel caso in cui la società controllante fosse stabilita nello SEE, la filiale stabilita nel Regno Unito non e' più esonerata dalla procedura di revisione contabile e potrebbe essere necessario sottoporsi all'audit.

AZIENDA DI PICCOLE DIMENSIONI

Le società autonome (non connesse a nessun'altra persona giuridica) che rispettano i parametri di piccole imprese ai sensi della CA 2006 sono solitamente esenti dall'audit. Un'impresa è considerata di piccole dimensioni se, sia per l'attuale anno finanziario d'attività che per l'anno precedente, non ha raggiunto i requisiti e non ha soddisfatto due dei tre criteri della tabella 1 (limiti netti). Questo vale per il primo anno finanziario e occorrono due anni per cambiare la dimensione societaria.

Una società non ha diritto a tale esenzione se soddisfa la definizione di società escluse dall'esenzione di cui alla sezione 478 CA 2006. Esempi lampanti fanno riferimento a società per azioni, istituti assicurativi, banche e società che emettono e producono moneta elettronica.

GRUPPI INTERNAZIONALI DI PICCOLE DIMENSIONI

Una società di piccole dimensioni, membro di un gruppo societario internazionale, dovrà anche considerare le dimensioni dell'intero gruppo e se almeno una società del gruppo stesso oltrepassa i requisiti di idoneità. Ciò inserisce nella categoria tutte le entità del gruppo, compresi i rami aziendali.

Un gruppo è considerato di piccole dimensioni nel primo anno in cui due dei tre criteri dimensionali illustrati nella tabella 1 venissero superati, applicando le soglie nette o lorde (o una combinazione di entrambi), ma non sarebbe più considerato di piccole dimensioni se l'anno successivo i criteri dimensionali venissero nuovamente superati.

Un gruppo non può essere considerato idoneo se, in qualsiasi momento all'interno dell'esercizio finanziario, uno dei suoi membri soddisfa la definizione di cui al paragrafo 2 della sezione 384 CA 2006. Ciò include un'azienda quotata in borsa le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato UE, una compagnia assicurativa autorizzata, una società bancaria e un emittente di moneta elettronica.

Il regime delle piccole imprese non si applica a una società che fa parte di un gruppo non idoneo.

EFFETTI DELLA BREXIT

Per i periodi contabili che hanno avuto inizio il giorno dell'uscita o successivamente ad esso, il paragrafo 2, lettera b, della sezione 384 e' modificato in «una persona giuridica (diverso da una società) le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato del Regno Unito» e la definizione di società in borsa è modificata per essere una società i cui titoli trasferibili sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato del Regno Unito (anziché in uno Stato UE).

Nota Importante: il manuale non è diretto a fornire una guida completa o un parere fiscale specifico sui cambiamenti in atto post-Brexit. In particolare, specifiche problematiche e tematiche trattate nel manuale potrebbero richiedere ulteriori approfondimenti.



LONDON

Italian Trade Commission
Trade Promotion Section of the Italian Embassy
Sackville House, 40 Piccadilly
W1J 0DR, LONDRA
☎ +44 20 7292 3910
☎ +44 20 7292 3911
✉ londra@ice.it

HELP DESK BREXIT

✉ brexit@ice.it
✉ g.migliore@ice.it | Gabriella Migliore
✉ f.mondani.contr@ice.it | Francesca Mondani
✉ e.oetiker.contr@ice.it | Elena Oetiker
✉ e.vassanelli.contr@ice.it | Eleonora Vassanelli

www.ice.it

www.export.gov.it

www.ice.it/it/mercati/regno-unito

[ita-london-italian-trade-agency](https://www.linkedin.com/company/ita-london-italian-trade-agency) 

[@ITALondon_](https://twitter.com/ITALondon_) 

[@italondon_](https://www.instagram.com/italondon_) 

Italian Trade Agency 